

Conto Condominio Conto Corrente di Corrispondenza senza Fido foglio informativo

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa : Via Vittorio Emanuele II 15/17, Alcamo (TP)

Codice ABI : 8946

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 3783.80

Registro delle imprese di Trapani n. 00071310817

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A160488

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31/12/2008 : €uro 3.475.296

Riserve al 31/12/2008 : €uro 50.180.623

Telefono 0924 591111 Telefax 0924 502975

www.bancadonrizzo.it email direzione@donrizzo.bcc.it

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio

Il Conto Condominio è un conto corrente di corrispondenza senza fido finalizzato alla gestione semplice e diretta gli incassi delle quote e le spese condominiali. Destinato a condomini per agevolarne la rendicontazione delle spese e ad Amministratori di Condominio per lo svolgimento della loro attività.

L'apertura del Conto Condominio dà diritto:

- costo "fisso" trimestrale di € 7,50 (€ 30,00 annuali) compreso liquidazione e invio estratto conto;
- Costo zero per le prime 150 operazioni e liquidazione trimestrale ;
- Costo € 0,80 per le successive operazioni ;
- attivazione del servizio INBANK BASE con canone mensile a costo zero

Requisiti di attivabilità : primo contratto che il cliente stipula con la Banca.

Il "conto corrente" è il contratto con il quale la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine.

Caratteristica dell'operazione è l'esistenza o la creazione di una "disponibilità" di somme del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa.

Tale disponibilità può essere costituita in vari modi: con versamenti od accrediti sul conto, con concessione di credito e quindi accensione di un fido da parte della banca, qualora sia stato convenuto tra le parti.

Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e giroconti, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e giroconti, nei limiti del saldo disponibile.

I trasferimenti di importi pari o superiori a 12.500,00 euro potranno essere disposti solo per il tramite di bonifici bancari oppure attraverso assegni bancari/circolari non trasferibili.

I carnet assegni bancari nonché gli assegni circolari sono rilasciati dalle banche con la clausola di non trasferibilità; si precisa che devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Al cliente viene comunque lasciata la possibilità di richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e circolari in forma libera, nel limite di 12.499,99 euro. Questa possibilità, rappresentando una eccezione alla regola sopra vista, viene di fatto penalizzata con una imposta di bollo di 1,50 euro (per ciascun assegno).

Gli assegni privi della clausola di non trasferibilità devono essere girati con la cosiddetta "girata piena" il beneficiario deve apporre sul retro dell'assegno la propria firma, preceduta dal nome e/o della ragione sociale del nuovo prenditore.

Il conto corrente consente di effettuare una serie di operazioni e di usufruire di numerosi servizi: la banca può, su richiesta del cliente, effettuare pagamenti di bollette, tasse, effetti, rate di mutuo, nonché curare l'incasso di effetti, assegni, accrediti di stipendi ecc.

Tali movimenti sono annotati sul conto ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista salvo il buon fine dell'incasso dei titoli versati.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.

Titolare del conto è la persona fisica o l'ente (associazioni, società, organismi collettivi pubblici o privati) cui è intestato il conto medesimo. Il conto può essere intestato anche a più soggetti che possono operare insieme (congiuntamente) o separatamente (disgiuntamente). Nella prima ipotesi, qualunque attività di prelievo, compresa l'emissione di assegni, deve essere autorizzata da tutti i contitolari del conto; nel secondo caso, ognuno può operare autonomamente sul conto, ed anche disporre interamente della somma depositata.

All'accensione di un conto corrente può essere collegata la consegna al cliente di un libretto di assegni con i quali egli può utilizzare le somme disponibili.

In caso di rilascio di carte di pagamento di debito o di credito il cliente può effettuare prelievi di denaro contante o acquistare beni attraverso l'uso delle medesime. Infine, il cliente può ordinare alla banca di eseguire un pagamento a favore di un terzo creditore addebitando la somma sul proprio conto corrente (bonifico).

Infine, i depositi in conto corrente sono tutelati dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca; il limite massimo di rimborso è pari complessivamente, per ciascun correntista, a Euro 103.291,38, comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione.

Sono, tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso depositate, ai sensi dell'art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario.

Principali rischi (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

Variabilità del tasso di cambio qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad es., dollari USA o yen giapponesi).

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. La possibilità per la banca di variare, in senso sfavorevole al cliente, le **condizioni economiche** (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) applicate al rapporto di conto corrente, ove contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente.

Utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento. Utilizzo fraudolento da parte di terzi di strumenti di pagamento quali il **libretto di assegni o le carte di debito e credito**, nel caso di furto o smarrimento, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni, dei relativi moduli di richiesta, delle carte di debito/credito e dei relativi codici personali – PIN, denunciando prontamente alla banca eventuali anomalie.

Indisponibilità delle somme. Gli assegni e gli altri titoli simili sono accreditati con la clausola “*Salvo Buon fine*” che determina:

-la possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;

-il rischio di insolvenza o il mancato pagamento dei debitori ed il conseguente riaddebito delle somme versate con la maggiorazione delle spese previste per gli insoluti.

-Iscrizione in CAI. Trarre assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento (avvenuta entro i termini di legge) comporta l'iscrizione nella **Centrale d'Allarme Interbancaria** (C.A.I.), istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;

Rischio di cambio. Il rischio di cambio è legato a variazioni dei prezzi della **valuta estera** (qualsiasi valuta diversa dall'euro: es. dollari USA) nella quale si detiene una qualsiasi attività (es. c/c in valuta); è dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra due (o più) valute in un determinato periodo.

Assegni non negoziabili. Trarre assegni in forma libera in modo non conforme al D.Lgs. n.231/07 comporta la non negoziabilità e la non pagabilità del titolo.

Rischio di controparte. Nel caso in cui la Banca non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso delle somme depositate in conto corrente o al pagamento degli interessi – in caso di liquidazione coatta amministrativa – il saldo del conto è tutelato dal “*Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi del Credito Cooperativo*” fino ad un ammontare massimo, per ciascun conto, di Euro 103.291,38 comprensivi degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione. Sono tuttavia, esclusi dal rimborso taluni rapporti, in ragione delle caratteristiche oggettive o soggettive del rapporto stesso ovvero della provenienza delle somme sullo stesso

depositate, ai sensi dell'art. 96 bis, comma quarto, del Testo Unico bancario.

Estinzione rapporto e destinazione somme in Fondo. Estinzione del rapporto e destinazione delle relative somme al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dagli artt. 343-345 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, in caso di **rapporto dormiente** ovvero non movimentato dal/i titolare/i per almeno 10 anni consecutivi a seguito del D.P.R. n. 116 del 22/06/2007.

Sezione III - Condizioni economiche del servizio

Conto Condominio		Cod.1019
Conto Corrente di Corrispondenza senza Fido		
Tassi		
Tasso avere annuo nominale		0,02 %
Tasso dare annuo nominale		(Top Rate cc) 12%
Spese e Commissioni		
Periodo di applicazione delle spese/commissioni		Trimestre
Spese fisse		€ 7,50
Costo per operazione (singola riga di estratto conto)		€ 0,80
Operazioni gratuite per trimestre		150
Imposta di bollo su estratto conto su base annua (nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amm.ne Finanziaria)		
- Imposta annuale per persone fisiche		€ 34,20
- Imposta annuale per altri soggetti		€ 73,80
Per duplicato estratto conto		€ 10,00
Per assegno impagato check truncation		€ 5,00
Per esito elettronico assegni		€ 20,00
Per trattamento ritardati pagamenti		€ 20,00
Per cambio assegno allo sportello	(% dell'importo) minimo/massimo	0,0% € 0 / 0
Commissione su assegno insoluto/protestato (oltre spese reclamate)	minimo massimo	0,50% € 20,00 € 30,00
Per ogni lettera di sollecito inviata		€ 10,00
Lettera di preavviso di revoca – CAI		€ 7,50
Spese per estinzione conto		Zero
Spese per ciascun assegno ¹		
▪ con clausola "Non Trasferibile"		gratuito
▪ senza clausola "Non Trasferibile" (= assegno libero)		€ 1,50
Giorni (1) su (Valuta/Disponibilità)		
Versamenti:		
- Contanti		stesso giorno
- Assegni Banca D'Italia		lav 1/stesso
- Assegni nostri interni emessi sulla Sede		stesso giorno
- Assegni nostri di c/c tratti sulla stessa Filiale		stesso giorno
- Assegni nostri di c/c tratti su altre Filiali		Lav 2/ stesso
- Assegni circolari		lav 1/ stesso
- Assegni bancari di c/c su piazza		lav 2/lav 5
- Assegni bancari di c/c fuori piazza		lav 3/lav 5
- Assegni postali		lav 2/cal 7
Prelevamenti:		

¹ ASSEGNI

Ai sensi del D.Lgs n° 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. n° 112 del 25/06/2008) tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a 12.500 euro, devono recare l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, dal 25/06/2008, esclusivamente per importi inferiori a 12.500 euro, eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto. (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 290, S.O. n° 268 del 14 dicembre 2007 e Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 147, S.O. n° 152 del 25 giugno 2008).

- Contanti		Stesso giorno
- Con assegno		data emissione
Altre condizioni		
Periodicità capitalizzazione dare/avere		Trimestrale
Riferimento calcolo interessi		Anno civile
Modalità di calcolo degli interessi		
La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell' anno civile (365 gg.), avviene secondo la seguente formula:	$\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n. giorni}}{36.500}$	
La determinazione degli interessi creditori/debitori, eseguita con riferimento alla durata dell' anno civile , per anno bisestile (366 gg.), avviene secondo la seguente formula:	$\frac{\text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{n. giorni}}{36.600}$	
Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente		legge vigente
Spese vive recuperate nella misura effettivamente sostenuta		
Invio documenti per trasparenza – recupero spese postali		Si
Non stornabilità assegni – salvo cause di forza maggiore		Lav. 13
(1) Lav = giorni lavorativi ; Cal = giorni fissi di calendario		

Note:

- La ritenuta fiscale sugli interessi avere e' attualmente pari al 27%.

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro (Condizioni Generali) che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni - La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché ogni altra disposizione di legge relativa alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela -

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un *giustificato motivo*, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibile con la modalità dell'esecuzione.

Invio della corrispondenza alla banca - Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto nonché i documenti in genere diretti alla Banca, ivi compresi i titoli di credito, siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Deposito di firme autorizzate e Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Queste ultime possono riguardare, ad. es., l'emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, le disposizioni a favore di terzi, le deleghe di pagamento o riscossione, ecc...

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso filiali diverse, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge (di cui all'art.1186 del Codice Civile) o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sulla situazione

patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.

La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, sebbene i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza l'obbligo di preavviso anche se la banca dovrà comunque darne pronta comunicazione al cliente. Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 lett.a) del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Se il conto é intestato a più persone la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Modifica delle condizioni economiche -

Modifica delle condizioni contrattuali - La Banca ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385/93) così come modificato dall'art.10 D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito in legge con Legge n. 248 del 4/08/2006.

In conformità a quanto previsto da suddetta normativa, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi, i prezzi e le altre condizioni dei singoli contratti di durata qualora sussista un "giustificato motivo".

La Banca comunica espressamente le variazioni, in forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per Cliente.

La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all'art.33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993.

Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie - Per qualunque controversia derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, entro due anni da quando è stata eseguita l'operazione contestata.

L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse (30 giorni in caso di bonifici transfrontalieri, 90 giorni in caso di servizi di investimento).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, per le controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria, il Cliente potrà rivolgersi al "Conciliatore Bancario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR", con sede legale in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma. Il Conciliatore Bancario mette a disposizione i seguenti due strumenti di tutela:

1) Ombudsman – Giurì bancario, organo collegiale che offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il danno economico di cui si chiede il risarcimento non deve essere superiore a 50.000 euro (prescindendo dall'importo dell'operazione) per ricorsi su operazioni successive al 1° gennaio 2006 e la controversia non deve essere già stata sottoposta all'esame dell'Autorità Giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organo conciliativo. Il

ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta. L'Ombudsman è tenuto ad emettere giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, ovvero entro 120 giorni dalla data di ricevimento, se la documentazione è carente ed è necessario richiedere una integrazione.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman-Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione. All'Ombudsman possono essere rivolti anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri.

2) **Conciliazione**, che *consiste in una* procedura che non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti, che a tal fine sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti a individuare un possibile accordo. La conciliazione può essere richiesta su qualsiasi controversia, qualunque sia il valore contestato, la natura dell'operazione, oppure il danno, nel rispetto delle norme vigenti, e deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla prima riunione tra le parti. L'accordo raggiunto ha valore vincolante tra le parti, e può essere omologato dal Tribunale e divenire titolo esecutivo, salvo, altrimenti configurarsi come conciliazione atipica, valida come accordo tra le parti. Il conciliatore riceve per il suo incarico un corrispettivo pagato da entrambe le parti sulla base di tariffe approvate dal Ministero della Giustizia, rapportate al valore della controversia.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

I Regolamenti delle rispettive procedure sono a disposizione del Cliente presso tutte le filiali della Banca e sono consultabili anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario (www.conciliatorebancario.it).

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della banca stessa .

Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione di assegno -

Il Cliente è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad utilizzare l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca.

Il Cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni (art.124 R.D. 21 dicembre 1933 n.1736 modificato dall'art. 37 D.Lgs 30/12/1999 n.507).

Il Cliente é tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta e resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che potesse derivare dall'inadempimento di tale obbligo. In caso di perdita o sottrazione dei moduli suddetti deve darne immediata comunicazione scritta allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto, al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei suddetti moduli.

In caso di recesso della convenzione di assegno o di revoca della stessa e, comunque, con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, sarà data la priorità a detti addebiti. Qualora, in conseguenza di ciò, le disponibilità in conto divenissero insufficienti, la Banca potrà non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che le pervenissero, ancorché emessi in data

anteriore a quella del prelievo o pagamento ed ancorché di questi ultimi la Banca abbia avuto notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

Divieto di apposizione della clausola "effettivo" - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c..

In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la Banca non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca, in presenza di tale clausola, potrà rifiutare l'esecuzione della disposizione e resteranno a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Cessazione della convenzione di assegno - In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal correntista con data posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione, ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, il cliente è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione.

Addebito in conto di assegni o cambiali - "Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiaria."

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBa e RID) - L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBa e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Decorsi tali termini l'importo degli assegni non può più essere stornato su iniziativa della banca; quest'ultima tuttavia mantiene il diritto di agire nei confronti del cliente per il recupero degli importi indebitamente pagati.

I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni diversi da quelli sopra indicati nonché agli effetti, alle ricevute ai documenti e similari. La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed altri titoli e diritti - L'importo degli assegni bancari e circolari, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese – I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi – La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 euro.

Approvazione dell'estratto conto

L'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca con cadenza trimestrale salvo che sia diversamente richiesto, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 Codice Civile.

Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti alla banca reclami scritti.

Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal cliente che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con il regolare utilizzo di strumenti elettronici, gli addebiti in conto verranno eseguiti in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature medesime.

Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a cinque giorni. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto per l'apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. La chiusura del conto comporta il blocco immediato delle carte di credito e debito allo stesso collegate, fermo restando le ragioni della Banca per gli utilizzi non ancora regolati. La effettiva chiusura del rapporto avverrà entro i 10 gg. lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione di recesso.

Legenda

Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Tasso debitore: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

Tasso creditore: corrispettivo riconosciuto dalla banca al cliente per il deposito di mezzi finanziari concessi da quest'ultimo alla banca stessa.

Il Tasso effettivo tiene conto della periodicità della capitalizzazione.

Tasso di mora: Tasso al quale sono calcolati gli interessi dovuti alla banca in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.

Commissione di massimo scoperto: Commissione percentuale applicata dalla banca sulla massima esposizione raggiunta dal cliente nel periodo assunto come termine per la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi debitori.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Valute sui versamenti: Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni fissi utili per il calcolo degli interessi.

Valute sui prelevamenti: Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi

Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate: Termini da cui decorre la disponibilità della somma versata - salvo casi di forza maggiore- espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento

Termini di non stornabilità degli assegni versati in conto: Termini oltre i quali - salvo casi di forza maggiore - gli assegni versati in conto non possono essere stornati dalla Banca. I termini sono espressi in giorni lavorativi.

Saldo contabile: Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione

Saldo disponibile: Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Assegno bancario su piazza: si definisce su piazza quando è a carico di banca (sportello sul quale l'assegno è tratto) stabilita sulla stessa piazza di negoziazione del titolo,

Assegno bancario fuori piazza per assegno bancario fuori piazza deve intendersi quello a carico di banca (sportello sul quale l'assegno è stato tratto) stabilita su piazza diversa da quella di negoziazione.

Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio): Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

Spese di liquidazione periodica: Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze -conteggio periodico (trimestrale) degli interessi creditori e/o debitori.

Spesa singola operazione: Spese per ogni scrittura effettuata sul c/c.

Spese di estinzione c/c: Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c.

Spese di documentazione: Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.

Giustificato motivo: non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di “*comprovabile effetto sul rapporto bancario*” (ad esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari).

La Direzione